

OGGETTO: Decisione a contrattare per fornitura energia elettrica anno 2018 in regime di salvaguardia con il Fornitore Enel Energia sino all'attivazione nuova Convenzione

IL RESPONSABILE ARM1

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Decreto n. 43 – prot.0036411 del 26/5/2015, emanato dal Presidente recante "Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR a seguito del controllo ministeriale" entrato in vigore in data 01/06/2015;

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale, l'art. 59 intitolato "Decisione di contrattare";

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in particolare l'art.36 comma 1 e 2 lettere a e b, pubblicato in GU Serie Generale n.61 in data 19/04/2016;

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica";

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che : "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art.30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, nonché dell'art.36 comma 1, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che per la fornitura di energia elettrica, l'Area aveva sottoscritto la Convenzione CONSIP Energia Elettrica 12 – Lotto 2 Lombardia con il Fornitore GALA S.p.A;

PRESO ATTO che non avendo potuto aderire alla nuova convenzione per esaurimento della stessa, e la mancanza di nuova convenzione, il servizio è erogato da luglio 2017 dal fornitore ENEL ENERGIA in regime di salvaguardia;

PRESO ATTO che nel periodo di fornitura dal 1/01/2017 al 31/12/2018 ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali di cui all'art. 28.2 dell'Allegato A della delibera 301/2012/R/eel dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI), cosiddetto Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior

tutela e salvaguardia ai clienti finali (di seguito TIV), forniti in servizio di salvaguardia nelle seguenti aree territoriali dove **Enel Energia** è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art 1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia: Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, **Lombardia**, Lazio, Puglia, Molise e Basilicata.

CONSIDERATO che, la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nel bilancio annuale di Previsione ARM1 anno 2018 per l'importo di €405.000,00, nella politica di Centralizzazione e razionalizzazione delle utenze e dei servizi, verrà coperta dalla Sede Centrale – Ufficio Servizi Generali come da lettera prot.0073080 del 27/11/2013 del Direttore Generale;

VISTI gli artt. 449-450 della L. 296/2006 che prevedono l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche e la facoltà per le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 di ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari e superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligo a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura/servizio come indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

- **DI ASSUMERE** che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in base all'art. 31 del D.lgs 50/2016 è ricoperto dal Dott. Giuseppe Costa, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
- **DI PROCEDERE** alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia sino ad adesione nuova Convenzione lotto Lombardia;
- **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva presunta per il periodo anno 2018 sino all'adesione nuova Convenzione presumibilmente giugno 2018 è pari ad €210.000,00 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti dell'impegno in premessa specificato;
- **DI STABILIRE** inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
 1. tempi di fornitura: attuale fornitore ENEL ENERGIA S.p.A;
 2. luogo della fornitura: presso Polo Biotecnologico CNR-ARM1 via A. Corti, 12 - Milano;
 3. modalità di pagamento (bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione: cfr. circolare n. 36/2012) come indicato nelle condizioni contrattuali.

f.to digitalmente

IL RESPONSABILE ARM1 CITTA' STUDI

(Dott. Giuseppe Costa)